

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 137)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accluso decreto, che sostituisce il decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, non convertito nel termine costituzionale, il Governo ha disciplinato con urgenza talune situazioni insorte che non consentivano il rinvio delle decisioni.

Si tratta in particolare di sovvenire a talune improrogabili esigenze della pubblica amministrazione, di assicurare i finanziamenti necessari per lo svolgimento della anticipata consultazione elettorale, di sospendere i termini per gli adempimenti fiscali nelle zone colpite da calamità naturali e, infine, di provvedere a modificare il regime tributario della benzina al fine di evitarne l'aumento del prezzo al consumo.

In particolare, con l'articolo 1:

al primo comma, si differisce, fino alla data di entrata in vigore delle norme relative alla ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il termine alla scadenza del quale scatta la delega alle regioni delle funzioni amministrative in materia di opere idrauliche; ciò allo scopo di assicurare la continuità degli interventi pubblici in attesa del riordino generale della materia;

al secondo comma, si dispone l'esonero dei privati dall'obbligo di rimborsare allo Stato le somme da questo anticipate per la esecuzione e la manutenzione delle opere idrauliche di seconda e terza categoria, al fine di alleggerire gli uffici finanziari dalla mole di lavoro derivante dagli adempimenti da espletare per individuare i soggetti interessati e per determinare la misura delle somme annue da recuperare;

al terzo comma, si assicura la relativa copertura finanziaria;

al quarto comma, si proroga la gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative per il riassetto eco-

nomico delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, prevedendo altresì la copertura finanziaria dei relativi oneri;

al quinto comma, si proroga fino al 31 dicembre 1984 il termine per la immissione in servizio, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, del personale del lotto per consentire nel frattempo di espletare gli adempimenti connessi con l'attuazione del nuovo sistema di effettuazione del gioco del lotto, affidato ai Monopoli di Stato, mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati.

L'anticipata consultazione elettorale politica ha reso necessario provvedere (art. 2) alla copertura dei relativi oneri finanziari, cui si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità esistenti sul fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

L'articolo 3, in considerazione della eccezionale situazione dell'Amministrazione giudiziaria in un momento di particolare crisi della giustizia e in attesa della normalizzazione dei servizi di cancelleria e segreteria, cui potrà pervenirsi con la riforma organica della materia, consente la prosecuzione, fino alla fine dell'anno in corso, del pagamento del compenso aggiuntivo per lavoro straordinario al relativo personale.

Con l'articolo 4 si provvede altresì a prorogare gli incarichi di tutto il personale delle USL fino al 31 dicembre 1983, attese le particolari e inderogabili esigenze di funzionalità delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 disciplina, poi, il mantenimento in servizio del personale non docente delle università che abbia svolto funzioni di supplenza.

Con l'articolo 6 si dispone, in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti da calamità (frana in Valtellina, alluvioni, siccità, eruzione dell'Etna), la proroga al 15 set-

tembre 1983 di tutti i termini relativi ad adempimenti di natura fiscale che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo tra il 21 e il 31 maggio scorso. Sono stati altresì differiti alla stessa data del 15 settembre, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, l'obbligo di adottare la deliberazione del bilancio nonché la facoltà di deliberare in merito alla sovrimposta di soggiorno; sempre relativamente agli stessi comuni si è provveduto infine ad assimilarli ai comuni terremotati agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale.

Con l'articolo 7 si modifica il regime tributario della benzina, al fine di evitarne l'aumento del prezzo al consumo connesso all'aumento del prezzo medio comunitario verificatosi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289. Si è reso perciò necessario ricorrere alla defiscalizzazione, riducendo la imposta di fabbricazione gravante su tali prodotti ed utilizzando per la copertura delle minori entrate fiscali le somme disponibili nell'apposito fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

L'articolo 8 è inteso a precisare la portata di alcune norme del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

In particolare, il primo comma è finalizzato a superare quelle sperequazioni che l'applicazione dell'articolo 2, punto 2, del decreto-legge n. 55 pone in essere tra gli enti locali in materia di trasferimenti statali.

La richiamata disposizione stabilisce, infatti, che i contributi statali vengano commisurati, tra l'altro, alla quota parte dell'avanzo di amministrazione e delle entrate *una tantum* utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 da parte di quegli enti locali che abbiano chiesto il contributo integrativo per lo stesso anno 1982.

Tale normativa comporta, per gli enti che non abbiano chiesto il suddetto contributo

integrativo, il mancato riconoscimento delle quote di avanzo di amministrazione e di entrate *una tantum* utilizzate per il conseguimento del pareggio di bilancio 1982 nella base di calcolo su cui sono commisurati i trasferimenti statali 1983.

Al fine di evitare che i suddetti enti si trovino a dover finanziare le spese 1983 con un complesso di risorse inferiori a quelle dell'esercizio precedente — il che si verificherebbe nel caso in cui non venissero riconosciuti come base di calcolo i mezzi straordinari di finanziamento utilizzati nell'anno 1982 (quote di avanzo di amministrazione e entrate *una tantum*) — la disposizione prevede che le citate quote concorrono a determinare il contributo statale 1983.

Con il secondo comma si intende escludere la possibilità che le maggiori entrate conseguite nel 1982 a titolo di INVIM incidano sui trasferimenti statali ordinari.

La disposizione si rende necessaria in quanto l'articolo 22, secondo comma, del decreto-legge n. 786 del 1981 ha previsto la detrazione delle predette maggiori entrate INVIM dai trasferimenti statali senza ulteriore specificazione di questi.

Poichè le maggiori entrate INVIM hanno carattere straordinario e variabile, una loro incidenza sui trasferimenti ordinari costituirebbe una penalizzazione per gli enti locali, per cui si è stabilito che la riduzione debba operare solo sui contributi integrativi relativi all'anno 1982.

Il terzo comma è inteso a non consolidare la riduzione delle maggiori entrate INVIM conseguite nel 1982 sui trasferimenti spettanti agli enti locali per gli anni 1983-1985; ciò che si verificherebbe per effetto della disposizione di cui all'ultimo periodo del punto 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 55 del 1983 — la cui applicazione porterebbe a ridurre i trasferimenti statali delle citate maggiori entrate — e di quella relativa al consolidamento dei trasferimenti statali per il biennio 1984-1985 ai livelli 1983.

Il quarto comma assume aspetti di carattere esclusivamente operativo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'ultimo comma viene stabilito che le spese non impegnate nel 1982 per il disinquinamento delle acque e quelle non pagate per i residui perenti, di cui rispettivamente all'articolo 4-bis, ultimo comma, e all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge n. 786 del 1981, devono essere portate in detrazione del contributo integrativo statale e pertanto anche i trasferimenti previsti per l'an-

no 1983, a seguito dell'intervenuto consolidamento, dovranno conseguentemente ridursi.

* * *

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 13 agosto 1983.

Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti in taluni settori della pubblica amministrazione e di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(2) Restano a carico dello Stato le somme dovute dai privati ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili in seconda o in terza categoria ai sensi del citato testo unico, eseguite, da eseguire o in corso di esecuzione a cura dello Stato. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dallo Stato, nè al rimborso di quelle versate all'erario.

(3) All'onere derivante dalla minore entrata di cui al precedente comma, valutato in lire 155 milioni nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, all'uopo riducendo parzialmente la voce « Ministero della marina mercantile - Norme in materia di programmazione portuale ».

(4) La gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative per il risanamento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. I conseguenti oneri faranno carico al capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(5) Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

(1) Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

(2) All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 3.

(1) Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983.

(2) Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 è fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.

(3) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: « Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa ».

Art. 5.

(1) Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con attività continuativa non inferiore a mesi sei, è mantenuto in servizio fino al 31 ottobre 1983.

(2) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

(1) I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento, nonché i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.

(2) La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.

(3) Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono differiti al 15 settembre 1983.

(4) I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il 15 settembre 1983. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa, con le modalità previste nello stesso articolo 19, entro il 24 settembre 1983 al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo 25 ottobre nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei suddetti comuni, con la indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la inapplicabilità della sovrimposta.

(5) Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 15 settembre 1983.

(6) Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i comuni di cui al primo comma del presente articolo sono compresi fra i comuni terremotati, in relazione ai movimenti franosi ed agli eventi alluvionali ed eruttivi del maggio 1983.

Art. 7.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 56.746 a lire 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 41.128 a lire 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(3) L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel Jp/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 5.674,60 a lire 5.450,40

per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

(4) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dalla apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

Art. 8.

(1) L'articolo 2, punto 2), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a determinare il contributo statale agli enti locali le somme corrispondenti alle quote di avanzo di amministrazione e di entrate *una tantum* che si sono dovute utilizzare — nei limiti del secondo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 — in sede di deliberazione del bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti, anche nel caso che gli enti non abbiano chiesto il contributo integrativo dello Stato previsto nell'articolo 5-bis, primo comma, del medesimo decreto-legge. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 15 settembre 1983 un certificato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, attestante distintamente l'ammontare delle quote anzidette come sopra utilizzate.

(2) L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così sostituito:

« Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dall'articolo 5-bis del presente decreto ».

(3) L'ultimo periodo del punto 2) dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è così sostituito: « Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, e dell'articolo 22, ultimo comma, del citato decreto-legge ».

(4) Alla rideterminazione dei trasferimenti erariali per il 1983 in applicazione delle presenti norme il Ministero dell'interno provvede in sede di erogazione della quarta rata.

(5) L'ammontare delle minori spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 4-bis ed al terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22

dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, deve essere portato in detrazione dei trasferimenti statali previsti nell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

(6) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 2 del medesimo decreto.

(2) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del predetto decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 1983.

PERTINI

Craxi — Goria — Longo

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI